

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 maggio – 9 settembre, n. 36471 *Presidente Brusco – Relatore Massara*

Ritenuto in fatto

1. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, P.G. avverso la sentenza emessa in data 25.2.2014 dalla Corte di appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Pavia in data 25.2.2014 con la quale il predetto era stato condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed € 1.100,00 di ammenda sostituita con il lavoro di pubblica utilità e con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 1, 2 lett. b) e 2 sexies C.d.S.. 2. Deduce, in sintesi, i seguenti motivi: 2.1. il vizio motivazionale laddove nella sentenza impugnata si sostiene che l'ora della verbalizzazione non possa, coincidere con quella in cui si sarebbe contemporaneamente proceduto a redigere il verbale delle operazioni ed il secondo test etilometrico; 2.2. la violazione di legge atteso che l'avviso di farsi assistere da un difensore di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., dovendo essere rivolto all'indagato attraverso il verbale di accertamenti urgenti, doveva essere redatto nel momento stesso in cui veniva rivolto l'avviso e, quindi non in un momento successivo, come affermato in sentenza; 2.3. la contraddittorietà manifesta della motivazione laddove era stato dapprima sottolineato che la circostanza riferita dall'imputato, relativa all'avviso di nominare un legale, corrispondeva al momento successivo delle verifiche con l'etilometro, mentre in seguito si considerava "probante" (richiamando e giustificando la sentenza di primo grado) l'affermazione resa in giudizio dall'operante pubblico ufficiale verbalizzante, il quale aveva dichiarato che il P. era stato ritualmente avvisato prima del compimento dell'atto.

Considerato in diritto

3. II ricorso è infondato e dev'essere respinto. 4. E' vero che in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto a/cooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. IV, 8.5.2007, n. 27736 Rv. 236933), ma è anche vero che neppure il ricorrente contesta che il verbale di P.G. rechi l'indicazione dell'avvenuto avviso in questione nei confronti dell'indagato. Orbene, quantunque il verbale non assolve a funzioni di notifica, sottoscritto o meno dalla parte interessata, assume in ogni caso la veste di atto pubblico fidefaciente di quanto in esso attestato con la sola firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto, non potendosi giammai ritenere nullo o tanto meno inidoneo a portare a legale conoscenza dei destinatario sia la contestazione sia ogni altro avviso in esso attestato come avvenuto. Conseguentemente la correttezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla reiezione da parte del giudice di primo grado dell'eccezione relativa al mancato preventivo avviso di farsi assistere da un difensore, laddove ha rilevato che la facoltà predetta era stata comunicata verbalmente al P. prima dell'effettuazione delle prove con successiva trasfusione degli accadimenti nel verbale redatto in un secondo

momento che, nel caso di specie, andò a coincidere con l'esecuzione della seconda prova dell'alcoltest: infatti, l'effettiva successione temporale degli accadimenti non deve necessariamente coincidere con quella grafica e tipografica quale registrata nel verbale di accertamento, compilato in loco e nell'immediatezza, e non può essere vincolata a quella riportata nel verbale in cui l'indicazione delle ore 1:40 deve necessariamente intendersi come quello in cui è iniziata la redazione dei verbale. Sicchè va riconosciuto il pieno rispetto del disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.